



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 22/07/2014
Prot. 37 / 0013330 / MA007.A001

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Alla Direzione territoriale del lavoro di
Cuneo

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

SEDE

Oggetto: lavoratori intermittenti – lavoro notturno – controlli preventivi e periodici.

Si riscontra la nota del 17 luglio 2014 prot. n. 12209 con la quale codesta Direzione chiede chiarimenti in ordine agli obblighi di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittenza ed impiegati durante il periodo notturno, ossia durante il “*periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino*” (v. art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. cit.).

Al riguardo si ricorda anzitutto che, ai sensi del citato art. 14, i lavoratori notturni devono essere sottoposti almeno ogni due anni a controlli preventivi e periodici, “*volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi*”. L'obbligo in questione sussiste, evidentemente, anche nei confronti dei lavoratori intermittenti, **nella misura in cui gli stessi possano considerarsi “lavoratori notturni”**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett e), D.Lgs. n. 66/2003, per lavoratore notturno si intende “*qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale*” (punto 1) oppure “*qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale*” (punto 2).

In proposito, occorre osservare che il primo dei due suddetti criteri di definizione di lavoratore notturno implica l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo (“*tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale*”) – predeterminato anche in relazione alla obbligatorietà della prestazione ed alla collocazione temporale della stessa – che mal si coniuga con le peculiarità stesse del lavoro intermittente. **Ne consegue che per ricondurre la prestazione del lavoratore**


intermittente nell'alveo del lavoro notturno è necessario riferirsi ai criteri di cui al suddetto punto 2.

Ciò premesso, se il Legislatore ha richiesto, in relazione ad un lavoratore a tempo pieno, un impegno notturno non inferiore agli 80 giorni lavorativi all'anno per l'applicazione dei relativi obblighi di controllo "*volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno*", si ritiene che analogo limite minimo possa costituire una valida garanzia anche per i lavoratori intermittenti, rispetto ai quali non è peraltro quantificabile preventivamente il complessivo impegno lavorativo.

Ne consegue che gli obblighi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 66/2003 nei confronti dei lavoratori intermittenti debbano essere assolti nelle ipotesi in cui i lavoratori interessati siano impiegati per un minimo di 80 giorni l'anno e pertanto anche i controlli preventivi dovranno essere effettuati prima della effettuazione della ottantesima giornata di prestazione notturna.

Il Dirigente

(Dott. Danilo Papa)



10742